

Rischi penali per le pause caffè senza timbrare

Anti-assenteismo

Solo episodi singoli possono evitare la maxi-sanzione grazie alla «lieve tenuità»

Arturo Bianco

La «lieve tenuità» può evitare le sanzioni penali, ma le indicazioni offerte dalla sentenza 29764/2021 della Cassazione (Sole 24 Ore del 26 agosto) dettano principi piuttosto rigidi sull'applicazione delle norme anti-assenteismo. L'allontanamento dall'ufficio per la pausa caffè senza la timbratura dell'uscita integra per i giudici il reato della falsa attestazione della presenza, anche se è stato commesso una volta sola, tranne che si dimostri la particolare tenuità del fatto. Non è necessaria

la presenza di un dolo specifico, quindi è sufficiente che i dipendenti siano a conoscenza dell'esistenza di un vincolo della timbratura; maturano le condizioni per contestare l'aggravante dell'essere pubblico ufficiale, anche se si tratta di una circostanza non strettamente collegata all'esercizio delle attività; la condotta determina la maturazione del danno all'immagine.

La Corte dà inoltre conto del fatto che vi sono letture contrastanti sulla scelta di subordinare la sospensione della condanna al risarcimento del danno, posto che in caso di risposta positiva va dimostrato che il dipendente è nelle condizioni economiche di poter dare corso al risarcimento. La sentenza evidenzia quanto la scelta legislativa sia rigida e figlia della volontà di punire duramente comportamenti che creano disservizi e danneggiano la credibilità delle Pa, ma che il tutto va ricondotto ai principi generali dell'ordinamento penale.

La prima indicazione netta è che non è necessario, per irrogare la sanzione penale della reclusione e della multa prevista dall'articolo 55-quinquies del Dlgs 165/2001 (reclusione da uno a cinque anni e sanzione da 4.000 a 1.600 euro), dimostrare che la condotta è stata caratterizzata da continuità, abitudine o reiterazione. Anche un singolo episodio integra gli estremi del reato. Che matura per la semplice mancata timbratura dell'uscita e non sono necessari l'alterazione o la manomissione del sistema di rilevazione delle presenze. La mancanza prevista dal legislatore si determina per il fatto che il dipendente non è in ufficio e che la sua assenza non è registrata.

Un'altra indicazione rigida deriva dalla scelta legislativa: è sufficiente a integrare il reato il dolo generico e non serve la dimostrazione di una volontà specifica. I dipendenti vanno sanzionati se conoscono l'esistenza di un vincolo all'uso del badge e non ci sono

giustificazioni convincenti.

Dalla rigidità della disposizione scaturisce l'aggravante dell'essere un pubblico ufficiale: la norma non richiede «un nesso funzionale tra tali poteri o doveri e il compimento del reato». Il fatto di essere un dipendente di Pa determina un «maggiore disvalore penale del reato». La sentenza ricorda che la norma prevede il risarcimento da parte del dipendente del danno provocato all'ente, sia di natura patrimoniale per la retribuzione che ha percepito indebitamente, sia all'immagine, con quantificazione della misura minima. In applicazione dei principi di carattere generale e segnatamente dell'articolo 131-bis del Codice penale, matura la non punibilità nel caso di «particolare tenuità del fatto». Il che richiede che la mancanza sia una sola, che abbia determinato effetti di lieve entità e che le modalità della condotta consentano questo giudizio.